

## LINEE GUIDA

per la realizzazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese alla Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte dai soggetti beneficiari di patrocini onerosi nel periodo 01/01/2021-31/12/2021 (ai sensi dei “Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977 n. 6”, adottati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 197/2020).

### **Art. 1**

*(Dichiarazioni soggette a controllo)*

1. Sono soggette a controllo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese alla Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale, in fase di rendicontazione, dai soggetti beneficiari di patrocini onerosi concessi dal Consiglio regionale del Piemonte, in relazione ad iniziative svolte nel periodo 01/01/2021-31/12/2021, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) dei Criteri adottati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 197/2020.

### **Art. 2**

*(Oggetto e modalità dei controlli)*

1. Costituiscono oggetto di controllo ai sensi degli artt. 28 e 29 dei Criteri i seguenti stati, qualità e fatti comprovati nella dichiarazione sostituiva resa al fine dell’erogazione del contributo:
  - a) periodo o data dell’effettivo svolgimento dell’iniziativa;
  - b) prospetto analitico delle entrate e delle spese sostenute;
  - c) numero ed importo complessivo dei documenti fiscali e dei giustificativi comprovanti le spese sostenute.
2. L’ufficio preposto al controllo procede con le seguenti modalità:
  - richiede al beneficiario l’esibizione dell’originale o la presentazione di copia autentica dei giustificativi di spesa, indicati nel rendiconto, la cui tipologia è indicata all’art. 31 dei Criteri;
  - accerta d’ufficio gli eventuali contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati e dichiarati nel rendiconto;

- richiede, se necessario, al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive o chiarimenti utili alla verifica di quanto dichiarato.

### **Art. 3**

*(Responsabilità e tipologia dei controlli)*

1. Nell'ambito della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale, il Dirigente di Settore è individuato quale responsabile della procedura di controllo.
2. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il Settore competente effettua:
  - controlli puntuali su singole dichiarazioni sostitutive per le quali sussistano fondati dubbi circa la veridicità dei contenuti, in presenza dei presupposti di cui al seguente art. 4;
  - controlli a campione nella percentuale del 55% delle dichiarazioni sostitutive presentate, secondo le modalità di cui all'articolo 35 dei Criteri.

### **Art. 4**

*(Presupposti per l'attivazione del controllo puntuale)*

1. Costituisce presupposto per l'attivazione del controllo puntuale sulla dichiarazione sostitutiva la sussistenza di fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti della stessa.  
Si considerano idonei a configurare fondati dubbi i seguenti elementi:
  - a) imprecisioni tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali o, comunque, di non fornire all'amministrazione elementi sufficienti per consentire un'adeguata e completa valutazione di quanto dichiarato;
  - b) lacunosità o indeterminatezza della dichiarazione sostitutiva rispetto alle informazioni richieste dall'Amministrazione in sede di procedimento;
  - c) incoerenza o inattendibilità delle informazioni rese, emergente dal confronto tra banche dati.
2. Il Settore procede inoltre al controllo puntuale in seguito a segnalazione – proveniente da altra Pubblica Amministrazione – di eventuali dichiarazioni non veritiere rese dal medesimo soggetto in altro procedimento.

### **Art. 5**

*(Modalità di effettuazione dei controlli a campione)*

1. Il controllo deve riguardare le dichiarazioni sostitutive pervenute nel periodo 01/01/2021-31/12/2021, applicando la percentuale di cui all'art. 3.
2. La selezione del campione deve avvenire attraverso estrazione a sorte, effettuata in modo automatico, con l'utilizzo di apposita procedura informatica, secondo le modalità di cui al

successivo comma 5. Sono escluse dal sorteggio le dichiarazioni già oggetto di controllo puntuale ai sensi dell'art. 4.

3. Le operazioni di sorteggio sono effettuate da una Commissione così composta:
  - il Dirigente del Settore, in qualità di Presidente;
  - due funzionari del Settore, di cui uno anche con funzione di segretario verbalizzante;
  - un funzionario della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale;
  - un funzionario appartenente a diversa Direzione, sorteggiato dall'elenco dei funzionari componenti le Commissioni per i controlli a campione costituito ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione delle strutture del Consiglio regionale.
4. Come primo adempimento la Commissione calcola, applicando la percentuale del 55% al campione considerato, il numero di dichiarazioni sostitutive per le quali occorre procedere a controllo.
5. Le operazioni di sorteggio devono essere così articolate:
  - a) viene attribuito un numero a ciascuna dichiarazione sostitutiva, ordinata per ordine alfabetico facendo riferimento alla persona giuridica beneficiaria del contributo;
  - b) si procede all'estrazione informatica fino ad arrivare alla concorrenza del 55%, arrotondata per eccesso.
6. Delle operazioni di sorteggio deve essere redatto un verbale, da conservare agli atti del Settore, dal quale risultano:
  - la data di effettuazione;
  - la composizione della Commissione;
  - il periodo di riferimento;
  - il numero complessivo e l'elenco delle dichiarazioni sostitutive sottoposte a sorteggio;
  - il calcolo del numero di dichiarazioni da sorteggiare;
  - l'esito dell'estrazione.
7. Per i soggetti estratti l'ufficio procede al controllo di quanto dichiarato, secondo le modalità di cui all'art. 2.

#### **Art. 6**

##### *(Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni)*

Se nel corso dell'attività di controllo vengono rilevati errori e/o imprecisioni che non costituiscono falsità e che possono essere sanati con dichiarazioni integrative, il responsabile del procedimento invita per iscritto i soggetti interessati a rettificare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'errore e/o imprecisione.

## **Art. 7**

### *(Effetti in caso di dichiarazioni mendaci)*

1. Il funzionario verbalizzante redige un verbale sullo svolgimento dei controlli effettuati, sottoscritto dai componenti della Commissione, che viene acquisito agli atti della Direzione.
2. Il Dirigente di Settore, sulla base delle risultanze del verbale e valutata ogni altra documentazione pertinente, qualora ritenga che dai controlli effettuati emerga a carico di uno o più soggetti beneficiari la non veridicità di quanto dichiarato, procede alla trasmissione di copia del verbale al Direttore, allegando le proprie valutazioni scritte.
3. Il Direttore, verificata la sussistenza di una dichiarazione mendace o falsa, adotta, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, tutti gli atti necessari per rendere effettiva la decadenza dal beneficio e per recuperare eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso la falsa dichiarazione.
4. Il Direttore ha l'obbligo di segnalare la falsità riscontrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

## **Art. 8**

### *(Trattamento dei dati personali)*

Tutti i dati personali saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 Reg. UE 2016/679 nonché dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali connesse alle attività finalizzate alla concessione dei patrocini onerosi.